

Comune di Sogliano al Rubicone

Provincia di Forlì - Cesena



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C.

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 28/02/2014
(In vigore dal 01.01.2014)

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 30/06/2014

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 31/03/2015

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 29/07/2015
(In vigore dal 01.01.2015)

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 28/04/2016

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 26/03/2019

Note:

L'art. 1, comma 780 della Legge n. 160 del 2019, dispone l'abrogazione, a decorrere dal 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Pertanto dal 01/01/2020 sono abrogate le disposizioni di cui ai titoli I, II e III del presente regolamento.

In materia di IMU con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30/07/2020 è stato approvato apposito regolamento, in vigore dal 01/01/2020.

PREMESSA

Imposta Unica Comunale (IUC)

L'imposta Unica Comunale, di seguito denominata "IUC", si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC, di seguito regolamentata, si compone:

- dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali.
- di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile.
- della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

TITOLO I

Disciplina generale IUC (Imposta Unica Comunale)

- ART. 1 (DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC")**
- ART. 2 (DICHIARAZIONI)**
- ART. 3 (MODALITA' DI VERSAMENTO IUC E RISCOSSIONE)**
- ART. 4 (FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO)**
- ART. 5 (ACCERTAMENTO)**

Art. 1
(DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC")

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, viene determinata la disciplina per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale "IUC".

ART. 2
(DICHIARAZIONI)

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU).

ART. 3
(MODALITA' DI VERSAMENTO IUC E RISCOSSIONE)

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune.

2. Al fine di assicurare in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, per la TARI è previsto l'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati da parte del Comune e/o il soggetto al quale risulta affidata la riscossione.

3. La componente Imu è versata in autoliquidazione.

ART. 4
(FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO)

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

ART. 5
(ACCERTAMENTO)

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
2. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 9, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
6. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296, nonché quanto previsto dal Regolamento Comunale in materia di sanzioni.

TITOLO II

Regolamento componente “IMU” (Imposta Municipale Propria)

PREMESSA

Il presente Regolamento tiene conto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante l’IMU con la Legge 24/12/2013 n. 147 (LEGGE DI STABILITA’ 2014) che introduce l’Imposta Unica Comunale dal 01/01/2014.

Le disposizioni introdotte con la Legge 27 dicembre n. 147, che stabilisce l’istituzione dell’imposta Unica Comunale “IUC”, sono applicabili a far data dal 1° gennaio 2014.

Pertanto restano valide a tutto il 2013 le disposizioni applicate con il precedente regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 8 del 29.02.2012 e modificato con successiva deliberazione n. 48 del 29/11/2013.

INDICE

ART. 1 - OGGETTO

ART. 2 - ABITAZIONE POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETÀ O DI USUFRUTTO DA ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI

ART. 3 - ABITAZIONE CONCESSA IN COMODATO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO

ART. 4 - DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI

ART. 5 -AREE FABBRICABILI DIVENUTE INEDIFICABILI

ART. 6 - VERSAMENTI EFFETTUATI DA UN CONTITOLARE

ART. 7 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO ED INTERESSI MORATORI

ART. 8 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

ART. 9 - VERSAMENTI MINIMI

ART. 10 - RISCOSSIONE COATTIVA

ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D. Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione⁽¹⁾, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

Articolo 3 – Abitazione concessa in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado

1. A partire dal 1° gennaio 2016 la base imponibile è ridotta del cinquanta per cento: per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Art. 4 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, la Giunta comunale può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori medi venali, in comune commercio, delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.
3. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5, dell'art. 5 del D. Lgs. n. 504/92, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore, nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti ai sensi del comma 2.

4. In deroga a quanto disposto nel precedente comma 3 non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che, per la medesima area, non sia stato registrato in atto pubblico o perizia giurata un valore superiore a quello deliberato.

5. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria alla demolizione dei fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 504/92.

Art. 5 - Aree fabbricabili divenute inedificabili

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta.

2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni:

- a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate;
- b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti approvate con gli atti o le disposizioni di cui al comma 1;
- c) le varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti ed i vincoli di inedificabilità derivino da disposizioni legislative approvate definitivamente;
- d) comunque, non vi sia stata utilizzazione edificatoria neppure abusiva dell'area interessata o di una parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.

3. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo è stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili.

4. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1.

Art. 6 - Versamenti effettuati da un contitolare

1. L'imposta di norma è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nel quale si è protratto il possesso. Tuttavia si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto dell'altro purché la somma versata corrisponda alla totalità dell'imposta dovuta per l'immobile condiviso, nel rispetto delle reali quote di possesso. Ciò significa che restano fermi i singoli debiti di imposta, ancorché congiuntamente versata.

Art. 7 – Attività di controllo ed interessi moratori

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale.

3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

4. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera i 12,00 (dodici) euro.

Art. 8 – Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 6, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

Art. 9 - Versamenti minimi

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 2,07 (duevirgolazerosette) euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 10 – Riscossione coattiva

1. Per la riscossione coattiva si applicano le disposizioni vigenti in materia, nonché quelle vigenti in materia di imposta municipale propria di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 23/2011.

Art. 11 – Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di imposta municipale propria, nonché le disposizioni del vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie in quanto compatibili.
2. Le disposizioni introdotte con la Legge 27 dicembre n. 147, che stabilisce l'istituzione dell'imposta Unica Comunale "IUC", sono applicabili a far data dal 1° gennaio 2014.
3. Restano valide a tutto il 2013 le disposizioni applicate con il precedente regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 8 del 29.02.2012 e modificato con successiva deliberazione n. 48 del 29/11/2013;

TITOLO III
Regolamento componente “TASI”
(Tributo sui servizi indivisibili)

ART. 1 - OGGETTO

ART. 2 – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

ART. 3 –SOGGETTI PASSIVI

ART.4 – BASE IMPONIBILE

ART.5 - ALIQUOTE

ART. 6 – DETRAZIONI - RIDUZIONI - ESENZIONI

ART. 7 – DICHIARAZIONE E VERSAMENTO

ART. 8 – SCADENZE DEL VERSAMENTO

ART. 9 – SOMME DI MODESTO AMMONTARE

ART. 10 – CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

PREMESSA

Il Comune di Sogliano al Rubicone, per l'esercizio 2014, si avvale della facoltà prevista dall'art. 1, comma 676, Legge 27/12/2013 n. 147, ovvero della riduzione dell'aliquota base, per tutte le fattispecie imponibili, fino al suo completo azzeramento.

Il presente regolamento TASI è comunque adottato nel caso il Comune si dovesse trovare nella necessità di aumentare le aliquote nel corso dell'esercizio e/o successivi, al fine del ripristino degli equilibri di bilancio, come previsto dall'art. 193, comma 3, del D. Lgs. 267/2000.

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree fabbricabili, come definiti ai fini dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definita ai fini dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Art. 3 –Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari assoggettabili al tributo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
3. L'imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie A1, A8 e A9, non è dovuta nel caso in cui l'unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dall'utilizzatore e del suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza.
4. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.

Art. 4 – Base imponibile

1. La determinazione della base imponibile per i fabbricati e le aree edificabili di cui all'art. 2, è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011.

Art. 5 – Aliquote

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
3. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 6 – Detrazioni – Riduzioni – Esenzioni

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI, il comune può stabilire l'applicazione di detrazioni, ai sensi del comma 731 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014).
2. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI il comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 e 682, art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014).
3. Qualora siano stabilite modificazioni normative ai commi 679, 682 e 731 dell'art.1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che contengono le disposizioni di cui ai precedenti punti 1-2, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle detrazioni, riduzioni ed esenzioni TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle detrazioni, riduzioni ed esenzioni TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

Art. 7 – Dichiarazione e versamento

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
2. Il versamento del tributo può essere effettuato con modello F24 o bollettino postale approvato con Decreto Ministeriale ovvero con altre modalità previste dalla legge.

Art. 8 – Scadenze del versamento

1. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla componente TASI e TARI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Art. 9 - Somme di modesto ammontare

1. Il tributo non è versato qualora essa sia uguale o inferiore a 2,07 (duevirgolazerosette) euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera i 12,00 (dodici) euro.

Art. 10 – Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento diviene applicabile solo ed esclusivamente laddove il Comune intenda applicare un'aliquota di base TASI superiore a zero. Pertanto fino a quanto il Comune mantiene la

riduzione dell'aliquota di base TASI fino al suo azzeramento dell'aliquota, il presente regolamento non acquisisce efficacia.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

TITOLO IV
Regolamento componente “TARI”
(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

- ART. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2. GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
- ART. 3. ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI E RACCOLTA DIFFERENZIATA
- ART. 4. SOGGETTO ATTIVO
- ART. 5. PRESUPPOSTO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
- ART. 6. SOGGETTI PASSIVI
- ART. 7. LOCALI ED AREE OGGETTI DEL TRIBUTO
- ART. 8. LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO
- ART. 9. ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO DI CONFERIMENTO
- ART. 10. ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO
- ART. 11. SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI
- ART. 12. COSTO DI GESTIONE
- ART. 13. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
- ART. 14. ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA
- ART. 15. PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
- ART. 16. TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
- ART. 17. OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE
- ART. 18. TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
- ART. 19. CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
- ART. 20. SCUOLE STATALI
- ART. 21. TRIBUTO GIORNALIERO
- ART. 22. TRIBUTO PROVINCIALE
- ART. 23. RIDUZIONI
- ART. 23 (BIS) AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE**
- ART. 24. ALTRE AGEVOLAZIONI
- ART. 25. CUMULO DELLE RIDUZIONI
- ART. 26. OBBLIGO DI DICHIARAZIONE
- ART. 27. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
- ART. 28. ACCERTAMENTO E SANZIONI
- ART. 29. RISCOSSIONE COATTIVA E CONTENZIOSO
- ART. 30. RISCOSSIONE E VERSAMENTO DEL TRIBUTO
- ART. 31. INTERESSI
- ART. 32. RIMBORSI
- ART. 33. SOMME DI MODESTO AMMONTARE
- ART. 34. ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI
- ART. 35. CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO
- ART. 36. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ALLEGATI

ALL. “A” CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. La definizione dei rifiuti è quella prevista ai sensi degli articoli 183, 184, 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 3. Assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani e raccolta differenziata

1. Si definiscono rifiuti speciali assimilati agli urbani quelli indicati al punto 1.1.1, lettera a) della deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984, e cioè i rifiuti speciali aventi una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani, o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati ai rifiuti urbani, come individuati con regolamento Comunale C.C. n. 60 DEL 22/05/1998.
2. Per le utenze non domestiche produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, destinati al riciclo, sono previste riduzioni di cui all'art. 23, commi 5 e 6.
3. Per le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata agli appositi centri di raccolta, sono previste riduzioni compatibilmente con l'adeguamento delle strutture idonee al ricevimento della raccolta differenziata stessa.
4. Le riduzioni sono applicate in consuntivo e compensate con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborsate in caso di incapienza.

Art. 4. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 5. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni

condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. Si intendono per:

a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;

d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).

Art. 6. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede o detiene i locali e le aree assoggettabili. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:

a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 25 o i componenti del nucleo familiare o altri detentori.

b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.

3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

5. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

6. L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

Art. 7. Locali ed aree oggetto del tributo

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi da ogni lato verso l'esterno con strutture fisse o mobili, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - le aree scoperte operative delle attività economiche, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale;
 - aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari;
 - per le utenze domestiche, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, soffitte, bagni, scale, ecc.) così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (quali ad es. cantine, autorimesse, lavanderie, disimpegni, ecc.);
 - per le utenze non domestiche sono soggette a tariffa le superfici di tutti i locali, principali e di servizio.
2. Fino all'attuazione delle previsioni di cui all'art. 14, Comma 9 bis del D.L. 201/11, la superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti.
3. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
4. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 25 mq per colonnina di erogazione.
5. Ai fini dell'applicazione del tributo TARI si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della Tassa Smaltimento Rifiuti (TARSU). In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo stesso.

Art. 8. Locali ed aree non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civili abitazioni priva di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili ove non vi sia di regola presenza umana;

d) le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data d'inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;

e) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

g) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a mt. 2,00;

h) la superficie di balconi, terrazze, porticati e verande, non chiusi con strutture fisse o mobili, posto auto scoperti, cortili, giardini e parchi delle utenze domestiche;

i) gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono in particolare, soggette a tributo:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

c) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata

forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

Attività	percent. di riduz. sup. %
lavanderie a secco, tintorie non industriali	50%
autoriparatori, gommisti, elettrauto, distributori di carburante	50%
gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici	30%
laboratori di analisi	30%
autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	30%
pelletterie, tomaifici ed affini	50%
verniciature, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie, carrozzerie	50%
metalmeccaniche, fabbrili	50%
falegnamerie, allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresine	50%
tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie	30%
laboratori fotografici, eliografie	30%

Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

4. La riduzione viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano a fornire, entro il mese di febbraio, idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).

5. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici in cui si producono promiscuamente sia rifiuti urbani che rifiuti speciali, la riduzione di cui al comma 3 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa dichiarazione.

6. Restano esclusi dalla detassazione i locali ed aree, destinati anche solo parzialmente, al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

Art. 11. Superficie degli immobili

1. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, fino alla data in cui saranno completate le operazioni di allineamento della banca dati comunale con quella catastale, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.

2. Per le unità immobiliari assoggettabili in base alla superficie calpestabile, la superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 12. Costo di gestione

1. La componente TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto

legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario del servizio di gestione rifiuti approvato dall'autorità competente.

Art. 13. Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 14. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

Art. 15. Periodi di applicazione del tributo

1. La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 25 (presentazione della dichiarazione), decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a congruaglio.

Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 17. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze dei non residenti il numero dei componenti nel nucleo familiare occupate è ricavato dalle dichiarazioni/autocertificazioni presentate o in mancanza è attribuito un numero pari a 3 componenti.
4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un'unità.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato "A"
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato "A" viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica

attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 20. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primaria, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la componente TARI.

Art. 21. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti dal Comune.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

22. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

Art. 23. Riduzioni

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, qualora le utenze si trovino nelle condizioni sotto elencate:

a) Per le aree ed i locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta il tributo è ridotto del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita sia superiore a 500 mt. escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata.

b) Abitazione con unico occupante: riduzione del 30%;

c) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30 %;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero : riduzione del 30%;

e) agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale: riduzione del 30%.

2. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20% della tariffa nei periodi di mancato

svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

3. La mancata utilizzazione o l'interruzione temporanea del servizio di gestione rifiuti non comporta esenzione o riduzione del tributo.

4. Le riduzioni saranno concesse a domanda dell'utenza, debitamente documentata, e decorrono dalla data di presentazione della domanda stessa, ad esclusione della riduzione di cui alla lettera b) che sarà concessa automaticamente dal Comune ai soggetti residenti.

5. Per le utenze non domestiche produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, la tariffa è ridotta, per la parte variabile, in proporzione alla quantità di rifiuto che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione dell'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero. La riduzione è calcolata in base al rapporto KG avviati al riciclo/KG presunti, ottenuti dal rapporto tra il coefficiente KD e la superficie tassabile, sino ad un massimo del 20% della quota variabile della tariffa ed è riconosciuta a consuntivo, secondo le modalità di cui al successivo comma.

6. Alla richiesta del produttore, da presentare entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di effettuazione del recupero, deve essere allegata copia dei formulari di trasporto relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal responsabile dell'impianto di destinazione, o adeguata documentazione comprovante la quantità di rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità con la normativa vigente. E' facoltà del comune richiedere il MUD/altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quello dichiarato e quello accertato tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la decurtazione indebitamente applicata.

Art. 23(bis). Agevolazioni alle utenze domestiche e non domestiche

1. A favore delle utenze domestiche, se in regola con il pagamento della tassa rifiuti, sono previste le seguenti agevolazioni:

a) per le utenze domestiche residenti, dotate di ampio orto o giardino ad uso esclusivo ed adeguato all'utilizzo del "compost", con superficie non inferiore a mq 40, è riconosciuta una riduzione per l'effettuazione del compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti prodotti. A tale scopo è promosso il compostaggio domestico mediante l'uso del composter di cui è prevista anche la distribuzione gratuita alle utenze domestiche che ne facciano richiesta.

Alle utenze che avviano a compostaggio domestico i rifiuti mediante l'impiego di composter viene riconosciuta un'agevolazione di Euro 6/anno per ogni componente del nucleo familiare. L'agevolazione, qualora venga richiesta nel secondo semestre dell'anno solare, si applica a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione di idonea dichiarazione.

L'ente, anche avvalendosi del soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento del rifiuto organico; le verifiche sono fatte annualmente su un campione di almeno il 5% delle utenze beneficiarie della riduzione.

La riduzione è subordinata alla sottoscrizione di apposita dichiarazione di praticare il compostaggio domestico in modo continuativo e la disponibilità a sottoporsi ai periodici controlli di cui al periodo precedente. Qualora a seguito di controlli il compostiere venisse trovato inutilizzato o non più presente presso l'utente, verranno addebitate oltre all'eventuale costo del contenitore, tutte le annualità pregresse dell'agevolazione di cui ha goduto, fino ad un massimo di 5 (cinque) annualità.

b) Per la raccolta differenziata effettuata dall'utenza domestica ai sensi dell'art. 7, comma 1, del DPR 158/99 mediante conferimento a cura dell'utenza stessa presso la stazione ecologica attrezzata. Tale agevolazione è riconosciuta mediante riduzione del tributo secondo gli importi specificati nella seguente tabella:

TIPOLOGIA DI MATERIALE	Euro/Kg.
Plastica	0,05
Carta e cartone	0,05
Metallo	0,05
Accumulatori	0,05
Legno	0,05
Vetro	0,05
Contenitori T/F	0,05
Farmaci	0,05
Filtri olio	0,05
Ingombranti misti	0,05
Lampade fluorescenti	0,05
Olii minerali vegetali	0,05
Pile	0,05
Pneumatici	0,05
Sfalci potature	0,05
Inerti	0,05
Frigoriferi	0,05
Video	0,05

c) Le agevolazioni saranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

2. A favore delle utenze non domestiche, se in regola con il pagamento della tassa rifiuti, sono previste le seguenti agevolazioni:

a) alle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato a recupero a propria cura e spese i rifiuti assimilati da esse stesse prodotti, esclusi gli imballaggi secondari e terziari ed altresì alle utenze non domestiche che dimostrino di avere auto-recuperato ai fini energetici nello stesso stabilimento di produzione rifiuti speciali non pericolosi quali segatura, trucioli di legno, ecc. il tributo è decurtato di € 18,00 per tonnellata avviata a recupero dei rifiuti di cui alla tabella di seguito riportata:

CODICE CER	DESCRIZIONE
150101	Imballaggi in carta e cartone
150103	Imballaggi in legno
150104	Imballaggi metallici

150106	Imballaggi in materiali misti
150107	Imballaggi in vetro
200101	Carta e cartone
200102	Vetro
200140	Metallo
200138	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137

Per i materiali di cui alla tabella seguente, caratterizzati da basso peso specifico, l'agevolazione è elevata a € 27,00 per tonnellata avviata a recupero:

CODICE CER	DESCRIZIONE
150102	Imballaggi in plastica, polistirolo
200139	Plastica

Per i materiali di cui alla tabella seguente, al fine di agevolare il recupero di materiali misti e multi materiale, l'agevolazione prevista è di euro 8,00 per tonnellata avviata a recupero:

CODICE CER	DESCRIZIONE
150105	Imballaggi materiali composti
150106	Imballaggi in materiali misti

b) La Ditta che intende usufruire dello sgravio della tassa per l'avvio al recupero dovrà trasmettere per via telematica entro il 31 gennaio e sulla base dell'apposita modulistica predisposta dall'ufficio competente:

- **Richiesta di agevolazione (su modulistica messa a disposizione dell'Ente su apposita sezione del sito istituzionale) con allegata la dichiarazione dei rifiuti avviati autonomamente a recupero, comprendente una tabella riassuntiva dei rifiuti avviati a recupero, raggruppati per tipologia e impianto di destinazione.**
- **scansione leggibile dei formulari o documenti Sistri in cui viene attestato da parte dell'impianto l'effettivo peso del rifiuto pesato a destinazione.**

c) L'agevolazione spettante sarà imputata, di norma, nella prima rata di ogni anno nella quale è generalmente incluso il conguaglio del tributo effettivamente dovuto per l'anno solare precedente.

Art. 24. Altre agevolazioni

1. Ai sensi del comma 660, art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147, sono previste le seguenti ulteriori riduzioni ed esenzioni:

- a) Per le utenze domestiche, la tariffa si applica in misura ridotta per famiglie residenti in relazione alla situazione reddituale:**
- **RIDUZIONE DEL 65% per un Reddito del nucleo familiare (da intendersi il reddito complessivo lordo) fino a € 25.000,00;**
 - **RIDUZIONE DEL 55% per un Reddito del nucleo familiare (da intendersi il reddito complessivo lordo) da € 25.001,00 fino ad € 45.000,00;**

- RIDUZIONE DEL 35% per un Reddito del nucleo familiare (da intendersi il reddito complessivo lordo) da € 45.001,00 fino ad € 60.000,00; Per ogni figlio fiscalmente a carico il reddito del nucleo familiare è ridotto dell'importo di € 2.000,00.
2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse da proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
 3. Le agevolazioni sono riconosciute a richiesta dell'utenza e decorrono dalla data di richiesta.
 4. Il riconoscimento delle agevolazioni è per singoli anni d'imposta. Le relative istanze devono essere prodotte annualmente in caso di modifica della situazione reddituale del nucleo familiare che comporti variazione della misura agevolativa come determinata al comma 1.

Art. 25. Cumulo di riduzioni

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, sarà applicata quella più favorevole al contribuente, fermo restando gli obblighi a carico dello stesso per le agevolazioni di cui all'art. 24.

Art. 26. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche sono acquisite direttamente dall'Ufficio Anagrafe.
2. La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati all'art. 6 del presente Regolamento.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 27. Presentazione della dichiarazione

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune e messi a disposizione degli interessati.
2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU).
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
4. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al comune oppure può essere inoltrata allo stesso:

- a) attraverso il servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (A.R)
 - b) via fax
 - c) in allegato a messaggio di posta elettronica certificata;
5. Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti a) b) c), fede la data di invio.
6. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di subentro o di cessazione.
7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 28. Accertamento e Sanzioni

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alle disposizioni normative vigenti in materia e al Regolamento generale delle entrate comunale.

Art. 29. Riscossione coattiva e contenzioso

1. La riscossione coattiva nonché il contenzioso saranno disciplinati con le modalità previste dalle normative vigenti in materia e dai Regolamenti Comunali.

Art. 30. Riscossione e Versamento del tributo

1. Il Comune riscuote in forma diretta il tributo della componente TARI dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, per posta semplice, gli inviti di pagamento per ogni specifica utenza.
2. Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate.
3. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero due rate, di cui la prima con scadenza nel mese di novembre dell'anno di riferimento, e la seconda, a saldo, con scadenza nel mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 31. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura definita nel regolamento generale delle entrate comunale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 32. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 29, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Non si procede al rimborso per somme inferiori a 12 (dodici) euro per anno d'imposta.

Art. 33. Somme di modesto ammontare

1. Come previsto dal vigente Regolamento generale delle entrate, il tributo non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 10 (dieci) euro; tale importo si intende riferito al tributo dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto. Il tributo giornaliero, da calcolarsi in caso di occupazione non continuativa facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 2 (due) euro.
2. Non si procede all'accertamento e al rimborso per somme inferiori a 12(dodici) euro per anno d'imposta.

Art. 34. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, **entra in vigore il 1° gennaio 2019.**
2. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Art. 35. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 36. Disposizioni transitorie

1. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni –TARSU (vigente fino al 2013) entro i previsti termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

CATEGORIA DI UTENZE NON DOMESTICHE

Attività per comuni fino a 5000 abitanti

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club